



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZ. SPEC. IMPRESA – V SEZ. CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **12827/2014** promossa da:

BARINGTON REAL ESTATE S.R.L. (C.F. 07498661003), con il patrocinio degli avv.ti Massimo Meloni e Ruggero Rizzi

parte attrice

contro

UBI LEASING S.P.A. (C.F. 01000500171), con il patrocinio dell'avv.ti Augusto Azzini e Andrea Zaglio

parte convenuta

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“Si precisano le conclusioni nel merito ed in via istruttoria come da atto di citazione e memorie ex art. 183 c.p.c.; in subordine si chiede la declaratoria di usurarietà degli interessi di mora pattuiti, anche alla luce della recente Cass. S.U. n. 19597/20.

Vittoria di spese per le quali i procuratori si dichiarano antistatari; in subordine, compensazione delle spese, stante l'evidente contrasto giurisprudenziale”.

Per parte convenuta:

“in via preliminare: si eccepisce l'intervenuta prescrizione della domanda di restituzione;
in via principale: rigettare le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondate le domande attoree, accertare la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito in relazione alle somme corrisposte entro la data del 1 luglio 2004. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Barington Real Estate s.r.l., in qualità di parte utilizzatrice del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 15569/IM, stipulato con Ubi Leasing s.p.a. in data 19.6.2003, ha convenuto in giudizio la società concedente onde far accertare la natura “usuraria” e quindi “gratuita” del contratto e ottenere la condanna della convenuta alla restituzione in proprio favore “delle somme indebitamente percepite” nel corso del rapporto; in via subordinata, l’attrice ha domandato, “previa declaratoria di nullità del piano di ammortamento alla francese e delle relative clausole”, la sostituzione delle condizioni di cui al piano di “rimborso con il tasso legale a rate costanti... con condanna della convenuta al pagamento delle somme in eccesso incassate”.

Si è costituita in giudizio Ubi Leasing s.p.a. che ha contestato la fondatezza delle avversarie domande e ne ha chiesto l’integrale rigetto, eccependo in ogni caso la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione in relazione alle somme corrisposte dalla società attrice entro la data del 1 luglio 2004.

A seguito dello scambio delle memorie *ex art. 183*, sesto comma, c.p.c., il precedente g.i. assegnatario del fascicolo ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria e fissato udienza di precisazione delle conclusioni in data 9.11.2017; tale udienza è stata dal medesimo g.i. posticipata al 26.3.2020 per ragioni di ruolo.

La causa è stata, quindi, assegnata allo scrivente che all’udienza del 5.11.2020 l’ha trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Le domande attoree sono solo parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati.

Per quanto espresse in forma sintetica e con richiami giurisprudenziali non sempre pertinenti, le deduzioni attoree consentono di identificare l’oggetto della prima domanda nell’accertamento della nullità del clausola determinativa degli interessi moratori per superamento *ab origine* della soglia anti-usura: a pag. 4 dell’atto di citazione si legge, infatti, che tale soglia, vigente al momento della sottoscrizione del contratto nella misura del “8,86%”, risulterebbe sin dal principio oltrepassata dal saggio convenzionale di mora, pattuito in misura del “14,6% (art. 3 e 4)”. In atto di citazione è, altresì, indicata la misura del tasso soglia vigente all’atto di variazione contrattuale del 2006, pari al “8,06%”, fermo il saggio convenzionale di mora.

Sebbene la difesa attorea si diffonda (anche) in argomentazioni a favore della c.d. “sommatoria” di interessi corrispettivi e moratori al fine della verifica del rispetto della soglia usuraria, tale tesi non è conferente (o comunque rilevante) in relazione al caso di specie, ove è in ogni caso prospettato lo sforamento ad opera del “solo tasso di mora” (v. atto di citazione, pag. 4).

Parte attrice ha, poi, precisato, confermandolo in comparsa conclusionale, che il contratto di *leasing* è tuttora in essere, essendone stata prorogata la durata fino a novembre 2021. L'allegazione non ha trovato smentite ad opera della controparte.

In tal modo delineata, la questione di diritto sollevata dalla società utilizzatrice non può che essere affrontata alla luce della più recente giurisprudenza di Cassazione che, come noto, si è pronunciata a sezioni unite (sent. n. 19597/2020) sulla questione dell'applicabilità o meno della disciplina antiusura agli interessi moratori e sulle conseguenze dell'avvenuto superamento del tasso soglia in riferimento ai rapporti contrattuali in corso e a quelli già conclusi, risolvendo la questione nei termini della riconducibilità degli interessi convenzionali di mora al perimetro dell'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2, comma 4, l. n. 108/1996, tali oneri vanno qualificati *ipso iure* come usurari.

Il ragionamento delle Sezioni Unite muove dalla necessità di dare “più compiuta tutela” al soggetto debitore¹ anche in vista del più efficace perseguimento degli interessi di ordine pubblico sottesi alla normativa antiusura, quali la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario; sulla scorta di tali annunciati obiettivi, la Suprema Corte reputa che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, aderendo pertanto alla tesi estensiva che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa di cui alla l. n. 108/1996: “la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato”.

Sancita, dunque, la riconduzione degli interessi moratori nell'ambito della disciplina in esame, le Sezioni Unite passano ad offrire soluzione ad una pluralità di questioni applicative, prima fra tutte quella concernente l'individuazione dei tassi soglia cui confrontare gli interessi di mora contrattualmente pattuiti: al riguardo, viene confermato il riferimento ai decreti ministeriali vigenti al momento della stipulazione del contratto cui la legge espressamente demanda tale compito (cfr. art. 644 c.p. e l. n. 108/1996)², con la precisazione che “la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli

¹ Tale tutela, secondo la S.C. “non sarebbe equivalente ove operata ex art. 1384 c.c.: il quale potrebbe sempre consentire una riduzione casistica e difforme sul piano nazionale, oltre che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi, come oltre, invece, si indicherà; mentre, poi, il diritto positivo non impedisce una interpretazione che riconduca anche gli interessi moratori nell'alveo della tutela antiusura, con maggiore protezione del debitore, che sembra anzi consigliare” (così in motivazione).

² Al riguardo le Sezioni Unite hanno affermato: “così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori,

interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali *de quibus*, ove essi ne contengano la rilevazione statistica”.

Secondo la pronuncia in commento, dunque, la maggiorazione media di mercato rilevata dai d.m. a fini conoscitivi - sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornata e rilevata a campione - può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante: la clausola sugli interessi moratori si palesa, infatti, usuraria, quando si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate³.

Nella pronuncia in commento, le Sezioni Unite confermano, altresì, la “piena razionalità” del c.d. principio di simmetria - in continuità con quanto sancito nelle pronunce a sez. un. 16303/2018 e a sezioni semplici n. 22270/2016 e n. 12965/2016 - secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della l. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, e il tasso effettivo globale della singola operazione, “atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento”.

In definitiva, preso a riferimento il T.E.G.M. rilevato trimestralmente per le singole categorie di operazioni e classi di importo interessate e resa nota dalle istituzioni a ciò preposte la maggiorazione media applicata sul mercato per i casi di ritardato pagamento, è a tali elementi che deve farsi riferimento ai fini della verifica del rispetto della soglia anti-usura in relazione agli interessi moratori⁴.

Ora, è noto che la rilevazione degli interessi moratori ha iniziato ad essere compiuta a partire dal d.m. 25 marzo 2003; all'art. 4 di tale decreto si legge che “l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.

Tale dato è riportato nei successivi decreti ministeriali sino al d.m. 21 dicembre 2017, ove la maggiorazione media viene aggiornata alla rilevazione del 2015 e diversificata per tre diverse tipologie

l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali”.

³ Tale criterio secondo la Corte permette “di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione”.

⁴ La Corte ha, altresì, affrontato il problema - che nella specie non si pone - della mancata rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori nei decreti ministeriali, dall'entrata in vigore della l. n. 108 del 1996 sino al d.m. 25 marzo 2003, ritenendo che in tale periodo resti comunque utilizzabile il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, “onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato”.

di finanziamento (mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, leasing e altri prestiti)⁵.

Ai principi espressi dalle Sezioni Unite questo giudice ritiene di doversi uniformare in ragione della funzione nomofilattica che l'ordinamento affida alla Suprema Corte e in ossequio al preminente valore della certezza del diritto.

In applicazione, dunque, di tali principi, poiché il contratto oggetto del presente giudizio è stato stipulato in data 19.6.2003, con successiva variazione del 28.6.2006 (che non ha interessato il saggio convenzionale di mora), il tasso soglia cui raffrontare il saggio degli interessi convenzionali di mora va nella specie determinato aumentando il T.E.G.M. vigente al tempo della conclusione del contratto e a quello della relativa variazione di 2,1 punti percentuali prima di aumentare tale somma della sua metà (in tal senso cfr. già Trib. Brescia, 27 settembre 2017)⁶.

Le rilevazioni ministeriali dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura sono contenute nel decreto ministeriale del 25 marzo 2003 per il trimestre 1° aprile - 30 giugno 2003 e nel decreto ministeriale del 15 marzo 2006 per il trimestre 1° aprile - 30 giugno 2006.

Parte attrice non ha prodotto in giudizio i decreti in questione, ma ha depositato in sede di prima udienza di trattazione i due comunicati della Banca d'Italia contenenti i dati summenzionati.

Al riguardo giova osservarsi che, se è vero che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la produzione in giudizio dei decreti ministeriali rilevanti per la determinazione del T.E.G.M. è necessaria al fine di accertare la fondatezza o meno dell'eccezione di usurarietà, avendo tali atti natura meramente amministrativa e non essendo ad essi applicabile il principio "*iura novit curia*" di cui all'art. 113 c.p.c. (da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto⁷), va nondimeno considerato che la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali può essere

⁵ Nel d.m. 2017 si ribadisce che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento e si precisa che "secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti". Di seguito viene, altresì, chiarito che "i dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017. La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accessi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo".

⁶ Come, invero, puntualizzato dalle Sezioni Unite, "il dato, pur rilevato in anni precedenti ... è all'evidenza reputato ancora attuale dall'autorità tecnica, dato che appunto esso viene mantenuto, sia pure "a fini conoscitivi", nei decreti ministeriali contenenti la rilevazione periodica del T.e.g.m. La sua significatività non può, quindi, essere disconosciuta".

⁷ Cass. S.U. n. 9441/2009; conf. Cass. n. 2543/2019. Precedentemente si vedano Cass. 8742/2001 e Cass. 11706/2002.

superata da validi strumenti probatori alternativi quali - per quanto rileva nella specie - quelli previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 115 c.p.c., in base ai quali il giudice deve porre a fondamento della decisione "... i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" e "può ..., senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza"⁸.

Nel caso in esame, come visto, la difesa attorea ha prodotto in giudizio i comunicati della Banca d'Italia contenenti le rilevazioni di cui ai decreti ministeriali non depositati in atti, a conforto dei dati - T.E.G.M. e tassi soglia per II trimestre 2003 e II trimestre 2006 - già esposti nell'atto introduttivo (cfr. pag. 4).

Tali elementi fattuali non hanno formato oggetto di puntuale contestazione ad opera della controparte (in sede di prima udienza o nell'ambito delle successive difese) con la conseguenza che gli stessi devono ritenersi acquisiti al processo anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.⁹.

Quanto al saggio di mora, esso risulta contrattualmente pattuito nello 0,04% *pro-die*, che va necessariamente convertito nel saggio annuale del 14,6% al fine di poterne effettuare una comparazione omogenea con il T.E.G.M., che, come noto, è calcolato su base annua.

Si richiama, sul punto, quanto ribadito dalle Sezioni Unite circa la necessità di rispettare criteri di omogeneità e simmetria nella comparazione tra tassi ai fini delle verifiche di usura.

Se è, infatti, vero che l'interesse di mora non viene di regola in concreto applicato su base annua né sull'importo del finanziamento, ma in ragione dei giorni di ritardo e sulle singole somme che devono essere di volta in volta restituite (si veda la clausola n. 4 del contratto in oggetto), è nondimeno evidente che, dovendosi operare il raffronto con un tasso calcolato in ragione d'anno e dovendosi verificare l'usura originaria in un rapporto tuttora in corso ove non risulta allegato che i presupposti della mora si siano già verificati¹⁰, anche il saggio di mora va uniformato al suddetto criterio temporale e considerato in via astratta.

Ai fini dell'accertamento negativo richiesto in questa sede, infatti, quel che rileva è che il tasso pattuito per l'ipotesi di ritardo superi o meno la soglia legale e ciò a prescindere dall'importo su cui tale tasso

⁸ Si veda la recente pronuncia della Cassazione n. 8883/2020 che, pur confermando l'inapplicabilità ai menzionati decreti, quali atti amministrativi, del principio "iura novit curia", ha precisato che le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione della soglia di usura hanno natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, possono essere conosciute dal giudice e applicate alla fattispecie anche "attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile" (attività preclusa in sede di legittimità, ove è inammissibile l'ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi).

⁹ Va, al riguardo, rilevata la tardività dell'eccezione di carenza di prova sollevata dalla convenuta solo in sede di comparsa conclusionale, dunque oltre ogni preclusione assertiva e istruttoria; in sede di terza memoria *ex art. 183, sesto comma, c.p.c.* la convenuta si era peraltro limitata ad eccepire l'omessa produzione di una perizia di parte, nulla contestando in merito alla correttezza dei dati di rilevazione *ex adverso* allegati e alla omessa produzione dei decreti ministeriali.

¹⁰ La circostanza è stata dedotta dall'attrice solo all'udienza di precisazione delle conclusioni senza tuttavia comportare una modifica delle domande attoree.

sarà in concreto applicato e dall'intervallo temporale in cui l'applicazione opererà, elementi rimasti in questo giudizio sconosciuti¹¹.

Non colgono, pertanto, nel segno le - pur giuste - considerazioni dalla difesa convenuta circa il fatto che l'interesse di mora è soltanto eventuale, costituisce la sanzione per l'inadempimento e il relativo ammontare viene computato con riferimento alla singola rata.

Persuasi o meno del percorso motivazionale e delle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite, una volta assunto quale parametro di confronto per la valutazione della natura usuraria del saggio di mora il tasso soglia rilevato per gli interessi corrispettivi con gli **aggiustamenti** sopra indicati, è nel rispetto di tale metodologia di calcolo che deve essere condotto il procedimento comparativo in oggetto al fine di condurre a una valutazione dotata di coerenza e obiettività.

Per analoghe ragioni vanno respinti i rilievi della difesa convenuta secondo cui l'applicazione del tasso soglia rilevante per operazioni di leasing superiori a € 50.000,00 sarebbe ingiustificata “dovendo, al più, fare riferimento allo scaglione 5.000,00-25.000,00” in ragione del fatto che nel meccanismo di operatività dell'interesse moratorio non verrebbe in rilievo l'importo finanziato ma piuttosto l'ammontare dell'insoluto (cfr. comparsa conclusionale, pag. 13).

Ora, è evidente che il criterio in base al quale selezionare la classe di importo rilevante ai fini dell'individuazione del T.E.G.M. ha fonte normativa e non discrezionale: abbandonare il criterio legale in vista dell'applicazione di metodi alternativi ritenuti maggiormente aderenti al dato sostanziale aprirebbe a valutazioni connotate da arbitrarietà e soggette, in definitiva, a incertezze applicative.

La stessa difesa convenuta evidenzia, al riguardo, la “difficoltà di ricomprendere nel TAEG una voce che non viene applicata su base annua, né sull'importo del finanziamento, ma in ragione dei giorni di ritardo e delle singole somme che dovevano essere volta per volta restituite”, elementi questi ultimi non predeterminabili in astratto.

Ne consegue che, allo stato, l'unico percorso praticabile in vista di un accertamento conforme al dettato normativo secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite è quello che prevede di utilizzare il T.E.G.M. rilevato per i *leasing* di importo superiore a € 50.000,00 (il contratto *inter partes* prevedeva, infatti, un iniziale corrispettivo globale di € 1.286.293,91, portato a € 1.658.753,92 con l'atto di variazione del 2006) cui raffrontare il tasso annuo di mora del 14,6%.

Come emerge dai comunicati della Banca d'Italia prodotti in atti il T.E.G.M. di riferimento è pari al 5,91% al momento della conclusione del contratto e al 5,36% alla data della variazione contrattuale.

¹¹ Solo in sede di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale l'attrice ha allegato (senza peraltro documentarlo) che, nelle more della presente causa, Ubi Leasing le avrebbe notificato un decreto ingiuntivo per l'importo di € 392.309,80, di cui € 54.258,20 a titolo di interessi moratori espressamente “determinati nella misura di cui alle condizioni di contratto”. Tale circostanza, laddove confermata, non muterebbe i termini della questione posto che la misura degli interessi di mora concretamente applicati coinciderebbe con quella (in tesi usuraria) prevista contrattualmente.

Ne consegue che il tasso soglia cui parametrare il saggio degli interessi convenzionali di mora, tenuto conto della maggiorazione media del 2,1%, va determinato nel 12,02% per il contratto originario [così ottenuto: $(5,91\% + 2,10\%) \times 1,5$] e nel 11,19% per la variazione contrattuale del 28.6.2006 [così ottenuto $(5,36\% + 2,10\%) \times 1,5$].

In entrambi i casi il tasso convenzionale di mora supera la soglia legale, con la conseguenza che la clausola determinativa degli interessi moratori non può ritenersi rispettosa della disciplina antiusura e va dichiarata nulla.

Tale accertamento trova la propria ragion d'essere nella attuale vigenza del contratto e nella, conseguente, possibile applicazione - in futuro e sino all'estinzione del rapporto - del tasso di mora in caso di inadempimento o ritardo.

Ai fini della declaratoria di nullità non rileva, per contro, che l'attrice abbia ommesso di dimostrare il già intervenuto pagamento di interessi di mora ad un tasso effettivamente superiore alla soglia usuraria, ben potendo tale eventualità realizzarsi in futuro.

Come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia a sezioni unite più volte citata, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati, con la differenza che, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento.

In definitiva, la domanda di accertamento della nullità della clausola determinativa degli interessi moratori per superamento del tasso-soglia va accolta, dovendo trovare applicazione anche per tale onere la sanzione di cui all'art. 1815, 2° comma, c.c.

Le conseguenze della declaratoria di nullità non sono, tuttavia, quelle pretese dall'attrice, la cui domanda di ripetizione deve essere rigettata.

La società utilizzatrice intenderebbe, infatti, conseguire, per il tramite della declaratoria di nullità del saggio dell'interesse moratorio, l'accertamento della gratuità dell'intero rapporto, non considerando che l'effetto invalidante di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c. deve rimanere circoscritto al tasso convenzionale di mora, non potendo invece estendersi alla pattuizione relativa all'interesse corrispettivo la cui validità non si lamenta intaccata dal fenomeno dell'usura.

Il principio (già espresso da Cass. n. 27442/2018) è stato confermato dalle Sezioni Unite che hanno precisato che, laddove il finanziato agisca (come nel caso di specie) in accertamento in corso di regolare rapporto e ottenga sentenza di nullità della clausola determinativa degli interessi di mora, "ciò non vuol dire che, da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all'interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute".

Reputata, al riguardo, doverosa una “lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro”, la Cassazione conclude che, “ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ... solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti”.

Tale conclusione viene fondata sulla considerazione che “la regolamentazione del mercato del credito ... non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all’interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l’obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all’intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all’art. 1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l’usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace”¹².

In definitiva, qualora il finanziato intenda - come nel caso in esame - agire prima dell’applicazione e del conseguente pagamento di interessi moratori usurari, allo scopo di far accertare l’illiceità del relativo patto, la sentenza ottenuta ha valore di accertamento “in astratto” di detta nullità, per l’ipotesi in cui il patto in questione fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore; tale sentenza non avrà, invece, ancora l’effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (*ex art. 1224 c.c.*), effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato.

In scarse battute finali dell’atto introduttivo, la società utilizzatrice abbozza, infine, una censura di nullità del piano di ammortamento “alla francese” in ragione della asserita indeterminatezza dello stesso nonché della presunta applicazione di “somme superiori grazie alla particolare modalità di

¹² La Corte prosegue chiarendo che “in tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all’art. 1224 c.c., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l’applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell’adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell’art. 1224 c.c., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti”.

calcolo” (cfr. atto di citazione, pag. 5).

Tali allegazioni, oltremodo generiche, sono in ogni caso infondate.

Circa la determinatezza delle condizioni economiche concordate tra le parti è sufficiente rilevarsi che il contratto vede sin dalla stipula l'espressa menzione del corrispettivo globale, con la specificazione delle relative modalità di corresponsione (maxi canone iniziale, numero e importo dei canoni periodici, prezzo per l'opzione finale di acquisto), del parametro di adeguamento del corrispettivo periodico, dell'indice di riferimento alla stipula del contratto nonché delle spese: ne consegue che il piano di restituzione di capitale e interessi deve ritenersi sufficientemente determinato già nell'ambito del regolamento negoziale approvato tra le parti.

Se con la lamentata applicazione di “somme superiori grazie alla particolare modalità di calcolo” l'attrice intendeva, poi, dolersi di un indebito effetto anatocistico insito nel piano di ammortamento c.d. alla francese, deve rilevarsi che il fenomeno di capitalizzazione disciplinato dall'art. 1283 c.c. presuppone che gli interessi scaduti ad una determinata data costituiscano il montante per il computo degli ulteriori interessi sino alla successiva scadenza, secondo la periodicità concordata.

Tale fenomeno risulta estraneo al piano di ammortamento c.d. “alla francese” genericamente censurato dall'attrice: la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante non implica, infatti, in via automatica, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, prevedendo di regola che in relazione a ciascuna rata fissa la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, con conseguente esclusione del fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.

La domanda va, dunque, *in parte qua* rigettata.

La parziale reciproca soccombenza e l'obiettiva controvertibilità della questione concernente l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori e il metodo per il relativo accertamento, definitivamente risolta dalle Sezioni Unite solo a giudizio già pervenuto alla fase decisionale, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite nella misura dei 2/3.

Per il restante 1/3 le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 applicabili ai giudizi ordinari dinanzi al tribunale di valore indeterminabile, scaglione superiore, per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria ridotta del 20% (stante il deposito di due sole memorie *ex art. 183*, sesto comma, c.p.c.) e decisionale.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) dichiara la nullità nei termini indicati in motivazione della clausola n. 4 (“Tasso degli interessi di mora”) del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 15569/IM stipulato tra le parti in data 19.6.2003 e successive variazioni;
- 2) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
- 3) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice 1/3 delle spese di lite che liquida in € 4.116,70 per compensi (sull’intero di € 12.350,00) ed € 181,70 per esborsi (sull’intero di € 545,00), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, disponendone il pagamento a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- 3) compensa per i restanti 2/3 le spese di lite tra le parti.

Brescia, 24 febbraio 2021

Il giudice
dott. Angelica Castellani